



BANDO DI CONCORSO

BORSE DI STUDIO RISERVATE A CORSI UNIVERSITARI
DI LAUREA E CORSI UNIVERSITARI DI
SPECIALIZZAZIONE POST LAUREAM

in favore dei figli o orfani:

- *degli iscritti (dipendenti o pensionati) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali*
- *degli iscritti (dipendenti o pensionati) alla Gestione Assistenza Magistrale*
- *degli iscritti al Fondo Ipost*

Anno accademico 2023/2024

Si informano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di concorso sarà presente esclusivamente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso:

Avvisi, Bandi e Fatturazione >> Welfare, Assistenza e Mutualità >> Bandi >> Bandi nuovi.

Saranno, inoltre, pubblicate informazioni utili sui social network ufficiali dell'Istituto.

INDICE

- Art. 1 Soggetti del concorso
- Art. 2 Oggetto del concorso
- Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso
- Art. 4 Credenziali di accesso dell'utente richiedente
- Art. 5 Attestazione ISEE
- Art. 6 Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio
- Art. 7 Graduatorie – Criteri
- Art. 8 Pubblicazione graduatorie
- Art. 9 Accertamenti e sanzioni
- Art. 10 Riesame
- Art. 11 Ricorsi
- Art. 12 Responsabile del procedimento
- Art. 13 Note Informative

Articolo 1 – Soggetti del concorso

1. Il presente bando prevede due distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario/richiedente.
2. Il **titolare del diritto** è individuato tra i seguenti soggetti:
 - l'iscritto (in servizio o pensionato) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - l'iscritto (in servizio o pensionato) alla Gestione assistenza Magistrale;
 - l'iscritto al Fondo ex Ipost.

La titolarità del diritto deve essere posseduta all'atto della presentazione della domanda per un periodo non inferiore ad un anno, anche non continuativo e almeno fino alla data di chiusura della presentazione delle domande (2 marzo 2026), pena la revoca del beneficio.
3. Il **beneficiario/richiedente** è lo studente maggiorenne individuato tra i figli o orfani del titolare del diritto che deve essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 e presentare autonomamente la domanda di partecipazione.
4. Il sistema rigetterà la domanda presentata da titolare e richiedente coincidenti nella stessa persona.

Articolo 2 – Oggetto del concorso

1. L'Inps indice, per l'anno accademico 2023/2024 in favore dei figli o orfani, come indicati all'art.1, comma 3, un concorso per il conferimento delle seguenti borse di studio:

Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

| TIPOLOGIA | IMPORTO | CARATTERISTICHE |
|--|------------------|--|
| n. 9.900 Borse per corsi universitari di laurea | € 2.000 ciascuna | Corsi universitari di laurea triennale o laurea magistrale o a ciclo unico, di Conservatorio o Istituti Musicali parificati e Accademie di Belle Arti o corrispondenti a corsi universitari di studio all'estero legalmente riconosciuti in Italia |
| n. 300 Borse per corsi universitari di specializzazione post lauream | € 2.000 ciascuna | Corsi universitari di specializzazione post lauream |

Gestione assistenza magistrale

| | TIPOLOGIA | IMPORTO | CARATTERISTICHE |
|-----------------|---|------------------|--|
| n. 2.900 | Borse per corsi universitari di laurea | € 2.000 ciascuna | Corsi universitari di laurea triennale o laurea magistrale o a ciclo unico, di Conservatorio o Istituti Musicali parificati e Accademie di Belle Arti o corrispondenti a corsi universitari di studio all'estero legalmente riconosciuti in Italia |
| n. 80 | Borse per corsi universitari di specializzazione post lauream | € 2.000 ciascuna | Corsi universitari di specializzazione post lauream |

Gestione ex Ipost

| | TIPOLOGIA | IMPORTO | CARATTERISTICHE |
|--------------|---|------------------|--|
| n. 45 | Borse per corsi universitari di laurea | € 2.000 ciascuna | Corsi universitari di laurea triennale o laurea magistrale o a ciclo unico, di Conservatorio o Istituti Musicali parificati e Accademie di Belle Arti o corrispondenti a corsi universitari di studio all'estero legalmente riconosciuti in Italia |
| n. 3 | Borse per corsi universitari di specializzazione post lauream | € 2.000 ciascuna | Corsi universitari di specializzazione post lauream |

2. Il conferimento delle borse di studio è escluso nel caso in cui lo studente risulti aver già conseguito un titolo del medesimo livello di quello per il quale concorre.

Articolo 3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Per poter essere ammesso al concorso, lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- età inferiore ai 32 anni alla data di scadenza del Bando;
 - non aver già fruito, per l'anno accademico 2023/2024, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato, dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario o da altre Istituzioni pubbliche o private di valore superiore al 50% dell'importo della borsa di studio messa a concorso;
 - non costituiscono beneficio analogo le riduzioni o le esenzioni delle tasse universitarie effettuate in applicazione della normativa della c.d. No-Tax Area, ai sensi della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del DM n. 1014/2021;
 - non è prevista la partecipazione per la frequenza a Master universitari di I e II livello;
 - non è prevista la partecipazione per la frequenza di Dottorati di ricerca;
 - non è consentita la partecipazione al concorso agli studenti iscritti ai corsi di laurea in modalità **"part-time"**;
 - è consentita la partecipazione per la frequenza a **corsi di Laurea all'estero** in Paesi dell'Unione Europea, legalmente riconosciuti in Italia e dichiarati equipollenti a corsi accademici di primo e secondo livello mediante decreto ministeriale o altro provvedimento di riconoscimento ai sensi della normativa vigente;
 - non è prevista la partecipazione per gli studenti iscritti a scuole di specializzazione in medicina che vogliono concorrere per le borse di studio di specializzazione post lauream;
 - non essere già risultati vincitori del Bando INPS "Collegi Universitari", che comprenda anche l'anno accademico per il quale si concorre.
2. Gli studenti che concorrono all'assegnazione delle borse di studio per corsi universitari di laurea, oltre ai requisiti indicati al comma 1, devono essere in possesso dei seguenti e ulteriori requisiti:
- non essere stati studenti ripetenti o iscritti fuori corso nell'anno accademico per il quale si concorre;
 - aver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano degli studi scelto e approvato dall'Ateneo, relativi all'anno accademico per il quale si concorre, sostenuti entro l'ultima sessione utile per l'anno accademico 2023-2024;
 - aver conseguito tutti i crediti previsti dagli ordinamenti dei rispettivi corsi o del proprio piano di studi, in relazione all'anno accademico per il quale si concorre;

- aver conseguito una media ponderata minima di 24/30 (data dalla somma dei voti di ogni esame, moltiplicata per il numero di CFU “crediti formativi universitari” di ogni esame, divisa per la somma di tutti i CFU conseguiti, escludendo i CFU degli esami senza votazione in trentesimi).
- La predetta media ponderata minima è riferita a tutti gli esami dell’anno accademico per il quale si concorre, individuati secondo le prescrizioni della Facoltà o le indicazioni del piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà, purché sostenuti entro l’ultima sessione utile del predetto anno accademico.
- Laddove l’esame si articoli in una prova scritta e in una prova orale con voto finale, la votazione della prova scritta non concorre alla formulazione della media.
- Per gli esami sostenuti all'estero, durante la partecipazione al programma Erasmus nell'anno accademico 2023-2024, gli studenti dovranno inserire le corrispondenti votazioni italiane in trentesimi, ratificate e registrate dall'Ateneo italiano di appartenenza, nel libretto elettronico o cartaceo. Nel caso in cui l'Ateneo italiano riconosca solo i crediti formativi e non attribuisca l'equivalente votazione italiana in trentesimi, tali crediti rientrano nella dichiarazione prestata in domanda di aver conseguito tutti i crediti formativi previsti per l'anno accademico di riferimento.
- Per gli esami sostenuti da studenti iscritti presso Atenei esteri o Conservatori o Istituti Musicali parificati e Accademie di Belle Arti, non espressi in trentesimi, gli studenti dovranno obbligatoriamente inserire voti in trentesimi, pena l'esclusione, operando una conversione matematica del voto ottenuto. Il risultato dell'operazione matematica effettuata dovrà essere approssimato per eccesso, se la prima cifra decimale è pari o superiore a 5, per difetto se la prima cifra decimale è inferiore a 5.
- Gli studenti che partecipano per la frequenza ai corsi del Conservatorio o Istituti Musicali parificati e Accademie di Belle Arti devono essere maggiorenni ed aver già conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
- Nel caso di conseguimento del diploma di laurea nel medesimo anno accademico per il quale si concorre, aver riportato una votazione non inferiore a 88 su 110 o equivalenti.

3. Gli studenti che concorrono all'assegnazione delle borse di studio per corsi universitari di specializzazione post lauream, oltre ai requisiti indicati al comma 1, devono essere iscritti ad un corso di specializzazione post lauream nell'anno accademico 2023/2024 e aver conseguito un diploma di laurea con votazione non inferiore a 92/110.
4. Non sussiste incompatibilità con i contributi per la partecipazione al progetto Erasmus.
5. Gli studenti che frequentano Conservatori, Istituti musicali e Accademie di Belle Arti dovranno presentare la domanda di partecipazione per corso di laurea, indicando gli esami sostenuti nell'anno accademico 2023/2024 ed i voti conseguiti convertiti in trentesimi. Nel caso di frequenza anche a corsi di laurea, potranno concorrere esclusivamente per una sola tipologia di corso.

Articolo 4 - Credenziali di accesso dell'utente richiedente

1. Per la presentazione della domanda per partecipare al presente Bando di concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione (SPID, CIE, CNS) come specificato nei commi successivi.
2. Gli utenti potranno accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei sistemi di autenticazione attualmente accettati, che sono i seguenti:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
3. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "Assistenza" del sito www.inps.it (in alto nella home page).

Articolo 5 – Attestazione ISEE

1. Il beneficiario richiedente la prestazione, **prima della presentazione della domanda di partecipazione al concorso**, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE 2026 per prestazioni universitarie.
2. È ammessa la presentazione dell'ISEE ordinario esclusivamente per il beneficiario richiedente la prestazione che ha già conseguito il titolo e non è più studente al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

3. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario determina la posizione in graduatoria, come descritto all'art. 7 del presente bando.
4. L'utente deve richiedere la certificazione ISEE 2026. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2026, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
5. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, la domanda sarà collocata in graduatoria con le modalità indicate nell'art. 7. L'utente dovrà pertanto verificare a sua cura l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette su istanza del richiedente la prestazione entro e non oltre 7 giorni dalla data di scadenza del bando (**entro il 9 marzo 2026**). Il sistema, inoltre, non acquisirà valori ISEE elaborati sulla base di una dichiarazione sostitutiva unica presentata con data di protocollazione successiva a quella di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, anche se valida e anche se presentata entro la data di scadenza del bando.
6. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica del richiedente da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.
7. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del nuovo portale www.inps.it inserendo nel motore di ricerca la parola "**ISEE**" e selezionando tra i risultati l'opzione "**Come acquisire la DSU precompilata e richiedere l'ISEE attraverso il Portale unico ISEE**". Cliccare quindi su "Utilizza lo strumento" e infine cliccare su "Accedi come cittadino".

Articolo 6 - Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'articolo 1, comma 3, esclusivamente online, pena l'improcedibilità della stessa, con le seguenti modalità: entrare nella propria area riservata del sito www.inps.it, digitare nella stringa di ricerca "Portale Prestazioni

welfare" e cliccare su "Approfondisci"; successivamente cliccare su "Accedi all'area tematica". All'interno del portale cliccare su "Vai a gestione domanda" ed infine sulla scheda "Presentazione domanda" cliccare "Utilizza il servizio"; selezionare la prestazione Borse Universitarie / Borse Corsi di Specializzazione a seconda della prestazione richiesta.

In alternativa, è possibile accedere al "Portale Prestazioni Welfare" dalla pagina del sito "Borse di studio per corsi universitari di laurea e corsi universitari di specializzazione post lauream", cliccando su "Utilizza il servizio" ed effettuando i passaggi sopra indicati.

2. Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano o della carta prepagata senza limiti di importo abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente la prestazione. Non sono validi Iban di libretti postali.
3. Dopo l'invio telematico la domanda trasmessa è immediatamente visualizzabile attraverso la sezione "Le mie domande" del servizio Portale Prestazioni Welfare all'interno dell'Area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.
4. La domanda inviata è visualizzabile attraverso la funzione "Le mie domande", all'interno dell'area riservata.
5. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, è necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà solamente l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza stabilito dal presente Bando.
6. Nel caso non venga valorizzato lo stato di "Orfano" o "Disabile" è possibile intervenire manualmente con la funzione "Riesame" entro 7 giorni dalla scadenza del bando (**entro il 9 marzo 2026**).
7. Non è consentito presentare più di una domanda a favore dello stesso beneficiario che parteciperà per tutte le gestioni a cui è iscritto il titolare indicato in domanda. Qualora il sistema non individui correttamente il diritto del titolare è necessario procedere con la funzione "Riesame" entro 7 giorni dalla scadenza del bando (**entro il 9 marzo 2026**).
8. Il Richiedente deve obbligatoriamente compilare tutti i campi presenti nel modulo di domanda. Il richiedente dovrà, inoltre, accedere entro e non oltre 7 giorni dalla

scadenza del bando (**entro il 9 marzo 2026**) alla propria Area riservata, per verificare l'esito istruttorio della domanda, nonché la correttezza dei dati acquisiti dalla procedura e potrà presentare riesame telematico utilizzando la funzione "Modifica dati per riesame", sia in caso di pratica respinta che in caso di pratica in attesa di graduatoria, qualora rilevi informazioni diverse da quelle in suo possesso, riferite a diritto del titolare, status di orfano, disabilità, merito scolastico ed ISEE.

9. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative allo SPID, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero 803164 gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.
10. Eventuale documentazione integrativa potrà essere richiesta, in sede di istruttoria della domanda, dalla Sede Inps competente.
11. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del presente bando, a decorrere dalle ore 12,00 del giorno **29 gennaio 2026** e non oltre le ore 12,00 del giorno **2 marzo 2026**.

Articolo 7 – Graduatorie – Criteri

1. Saranno predisposte distinte graduatorie in relazione alla tipologia di borsa di studio e alla Gestione di appartenenza, fermo restando che nel caso in cui il Titolare del diritto sia iscritto a più Gestioni, il relativo beneficiario verrà collocato dal sistema nella graduatoria ove si colloca in posizione più favorevole.
2. Le graduatorie del concorso per il conferimento di borse di studio per corsi universitari di laurea anno accademico 2023/2024 sono predisposte sulla base del punteggio ottenuto sommando i valori di cui ai punti 1.2 e 2.2:
 - 1.2 **il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE**, come di seguito indicato:

| CERTIFICAZIONE ISEE | PUNTEGGIO |
|-----------------------------|-----------|
| fino a 16.000,00 euro | 1 punti |
| da 16.000,01 euro 36.000,00 | 0,9 punti |
| oltre 36.000,00 euro | 0,8 punti |

2.2 la **media ponderata dei voti** degli esami sostenuti nell'anno accademico 2023/2024, rapportata in centesimi, o, se più favorevole, il voto di laurea, parimenti rapportato in centesimi, nel caso in cui detto titolo sia stato conseguito nell'anno accademico 2023/2024.

3. Le graduatorie del concorso per il conferimento di borse di studio per corsi universitari di specializzazione post lauream anno accademico 2023/2024 sono predisposte sulla base del punteggio ottenuto sommando i valori di cui ai punti 1.3 e 2.3:
- 1.3 **il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE**, come di seguito indicato:

| CERTIFICAZIONE ISEE | PUNTEGGIO |
|-----------------------------|-----------|
| fino a 16.000,00 euro | 1 punti |
| da 16.000,01 euro 36.000,00 | 0,9 punti |
| oltre 36.000,00 euro | 0,8 punti |

2.3 **il voto di laurea già conseguito.**

4. A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE assoluto inferiore e, in caso di ulteriore parità, sarà preferito lo studente di età anagrafica minore.
5. Nel caso di mancata presentazione di una valida Dichiarazione Sostitutiva Unica per prestazioni universitarie alla data di inoltro della domanda, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.
6. In favore dei concorrenti orfani o con disabilità, come definiti dalla legge 4 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3, è riconosciuto un diritto di precedenza assoluta al conseguimento della borsa di studio.
7. Ai concorrenti con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n.104/92, verrà corrisposto un punteggio aggiuntivo pari a 0,5.

8. Nel caso di voto di laurea con lode (110 e lode), verrà attribuito un punteggio aggiuntivo pari ad 1.

Articolo 8 – Pubblicazione graduatorie

1. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.
2. L'esito del concorso potrà essere visualizzato all'interno della sezione "Le mie domande "nell'Area riservata e dedicata a ciascun Richiedente.

Articolo 9 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, sia a campione e sia nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.
2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite ai sensi dell'art.75 del DPR 445/2000.
4. L'eventuale certificazione relativa ai requisiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, sarà verificata d'ufficio attraverso le banche dati dell'Istituto.

Articolo 10 – Riesame

1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla Sede Inps territorialmente competente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria per coloro che ricorrono avverso un provvedimento nella stessa ritenuto non corretto ovvero dal ricevimento del provvedimento contestato.

Articolo 11 – Ricorsi

1. Per eventuali controversie giudiziarie in tema di graduatoria, il Foro competente è quello di Roma, mentre per le altre controversie è quello della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.

Articolo 12 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Sede INPS/Polo Welfare territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del Richiedente.

Articolo 13 –Note informative

1. Sul sito www.inps.it, all'interno dell'area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso e le comunicazioni inoltrate dall'Istituto.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 16 dicembre 2025

f.to in originale

Giorgio Fiorino
Direttore centrale